



COMUNE DI ACI BONACCORSI

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

AREA URBANISTICA ED EDILIZIA

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

ORDINANZA N. 40 DEL 21/04/2022

IL RESPONSABILE

VISTA l'autorizzazione prot. n. 11475 del 22/11/2007, relativa all'installazione di impianti pubblicitari sul territorio comunale rilasciata al Sig. Nocito Alfio [redacted] in qualità di titolare dell'omonima ditta [redacted]

CONSIDERATO che in applicazione dell'art. 53 comma 6 del Regolamento di cui al D.P.R. 495/1992 le autorizzazioni all'installazione di cartelli, insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari hanno validità per un periodo di tre anni, rinnovabili;

ACCERTATO, pertanto, che la validità della predetta autorizzazione risulta scaduta;

CONSIDERATO che è subentrato un nuovo regolamento (Piano degli Impianti Pubblicitari) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 12/07/2013, che ha ridisciplinato a livello locale la materia;

VISTA la nota prot. n. 13476 del 01/12/2021, con la quale la società La Farfalla Pubblicità s.r.l., con sede in [redacted] ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'impianto pubblicitario f.to mt. 6,00 x 3,00, sito in via Calcara angolo via Marconi "a seguito di vendita del 20/10/2010 tra Nocito Alfio e La Farfalla Pubblicità di Nocito Fabio, oggi confluita nella Farfalla Pubblicità s.r.l."

VISTA la nota di quest'Ufficio prot. n. 5275 del 04/05/2022, con la quale, in riscontro alla predetta nota prot. n. 13476 del 01/12/2021 della società La Farfalla pubblicità s.r.l. e confermando l'assenza di autorizzazione per il suddetto impianto pubblicitario, si informava la società La Farfalla Pubblicità s.r.l. sulla possibilità di presentare apposita istanza di nuova autorizzazione, allegando la documentazione elencata nella stessa nota;

VISTA la richiesta prot. n. 5723 del 13/05/2022 trasmessa dalla società La Farfalla Pubblicità s.r.l., intesa ad ottenere l'autorizzazione per il mantenimento del suddetto impianto pubblicitario;

VISTA la nota prot. n. 6873 del 08/06/2022 con la quale quest'Ufficio ha richiesto integrazione documenti alla società La Farfalla Pubblicità srl;

VISTA la nota prot. 9909 del 23/08/2022 con la quale, a seguito verifica della documentazione pervenuta, si sollecitava la società La Farfalla Pubblicità srl per la trasmissione della documentazione mancante, avvertendo che in caso contrario questo Ufficio avrebbe provveduto all'adozione dei provvedimenti di competenza (ordinanza di rimozione);

VISTE le note prot. 7311 del 17/06/2022 e n. 9926 del 23/08/2022 trasmesse dalla Società La Farfalla Pubblicità srl;

VERIFICATO che la società La Farfalla Pubblicità srl, ad integrazione della richiesta di autorizzazione, non ha trasmesso valida documentazione (contratto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata - v. art. 2556 del codice civile) comprovante l'avvenuto trasferimento dell'azienda o ramo di azienda della ditta Nocito Alfio p.iva 03303700870, alla quale originariamente era stata rilasciata l'autorizzazione per l'installazione del predetto impianto pubblicitario;

CONSIDERATO, altresì, che la precedente autorizzazione prot. n. 11475 del 22/11/2007 era stata rilasciata senza il parere dell'Ente proprietario della strada non comunale (S.P. 73) dalla quale l'impianto pubblicitario risulta in vista, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 285/92, e che la società la Farfalla Pubblicità srl ha comunicato l'impossibilità ad ottenere il predetto nulla osta della Città Metropolitana di Catania;

RITENUTO opportuno e necessario, in conformità alle disposizioni vigenti in materia ed anche al fine di assicurare maggiore sicurezza alla circolazione stradale, provvedere alla immediata rimozione del predetto impianto pubblicitario ritenuto abusivo;

VISTO il Regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale - legge 160/2019;

VISTO il decreto leg.vo 285/92 art. 23 comma 13bis;

VISTO il decreto leg.vo 267/2000;

VISTA la Determinazione sindacale n.1/2022 con la quale è stato individuato il Responsabile Area Urbanistica ed edilizia privata con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa:

1. rigettare l'istanza prot. n. 5723 del 13/05/2022, presentata dalla società La Farfalla Pubblicità srl via G. Patanè, n.15 Catania p.iva 05613570877 intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione al mantenimento dell'impianto pubblicitario, formato mt. 6,00 x 3,00, installato, in via Calcara angolo via Garibaldi, di cui all'autorizzazione prot. n. 11475 del 22/11/2007 rilasciata al Sig. Nocito Alfio

[redacted] in qualità di titolare dell'omonima ditta [redacted] per la seguente motivazione:

- la società La Farfalla Pubblicità srl non ha trasmesso, entro i termini assegnati, valida documentazione (contratto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata – v. art. 2556 del Codice Civile) comprovante l'avvenuto trasferimento di azienda o ramo di azienda della Ditta Nocito Alfio, oltre al nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada (S.P. 73) dalla quale l'impianto risulta in vista (v. art. 23 del D. Lgs 285/92);
2. rimuovere, a cura e spese del Sig. Nocito Alfio [redacted] entro giorni dieci (10) dalla notifica del presente provvedimento, l'impianto pubblicitario formato mt. 6,00 x 3,00 installato in via Calcara angolo via G. Marconi, di cui all'autorizzazione prot. n. 11475 del 22/11/2007, per il quale, malgrado il notevole lasso di tempo trascorso dalla data di rilascio dell'autorizzazione, non risulta rilasciata da questo Comune nuova autorizzazione o rinnovo d'autorizzazione a favore dello stesso Sig. Nocito Alfio, nonostante sia espressamente prescritto dal predetto Piano degli Impianti Pubblicitari di questo Comune (v. artt. 14-15-16-17);

AVVERTE

che trascorso infruttuosamente il termine assegnato il Comune provvederà autonomamente alla rimozione delle opere abusive, addebitando i costi sostenuti al Sig. Nocito Alfio [redacted]

DEMANDA

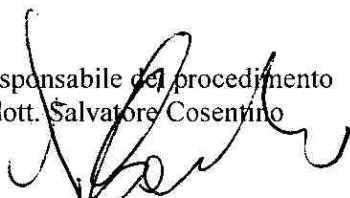
al Comando Polizia Municipale la sorveglianza sull'ottemperanza della presente ordinanza, relazionando a questo Ufficio per l'adozione di eventuali atti e /o provvedimenti di competenza.

La presente Ordinanza verrà notificata al Sig. Nocito Alfio e alla società La Farfalla Pubblicità srl.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Catania, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento.

Li 21 DIC 2022

Il responsabile del procedimento
dott. Salvatore Cosenzino



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
AREA URBANISTICA ED EDILIZIA
Ing. Rocco Libiano

